

☑ DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 10 DEL 10 MARZO 2025

INDICE

NEWS IN MATERIA DI LAVORO	3
<i>Riforma della disabilità: ulteriori precisazioni INPS</i>	3
<i>Gestione del credito per gli ex dipendenti pubblici</i>	4
<i>Gli ispettori dell'INL possono accedere al Registro infortuni telematico INAIL</i>	5
<i>Determinate le tariffe minime di facchinaggio per l'Area Metropolitana di Venezia</i>	5
<i>Impatriati: non più necessario il collegamento funzionale</i>	6
<i>BCE riduce ancora i tassi</i>	7
<i>Cassetto previdenziale: nuova funzione per gli autonomi</i>	7
<i>Partecipanti ai PUC: premio Inail fissato in 1,04 euro a giornata</i>	8
<i>Istituite nuove causali contributo per il versamento agli enti bilaterali</i>	9
<i>Disponibile la versione 4.29 del documento tecnico Uniemens</i>	10
<i>Interessi da ravvedimento non deducibili dal reddito del professionista</i>	10
<i>Al via la domanda di posticipo della pensione</i>	11
<i>Pensione lavori usuranti: domanda entro il 1° maggio</i>	11
<i>Sussidio Friuli-Venezia Giulia ai pensionati sotto il minimo</i>	12
<i>Riforma della disabilità: assegnate le risorse in autogestione.</i>	13
APPROFONDIMENTI	15
<i>INPS: le novità previdenziali 2025</i>	15
<i>Esonero under 35: il decreto attuativo riduce l'agevolazione</i>	16
<i>Grandi anziani e disabili: istruzioni per l'assunzione dei badanti extraUE</i>	20
<i>Il Milleproroghe riammette la Rottamazione-quater</i>	22
<i>Indebite compensazioni: i codici per la restituzione</i>	24

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Riforma della disabilità: ulteriori precisazioni INPS

È stato rilasciato dall'Inps il certificato medico introduttivo necessario ad attivare la procedura di accertamento della condizione di disabilità, sulla base delle nuove regole del D.Lgs. 62/2024 in vigore solo dal 2027 ma operativa sperimentalmente in alcune province per il biennio 2025 e 2026. Il messaggio del 3 marzo 2025 n. 764 ha fornito il modello del certificato introduttivo a carico dei medici certificatori nonché l'elenco dei documenti sanitari da allegare più la guida per l'utilizzo del software per la firma digitale. La riforma contiene diversi aspetti di novità rispetto al quadro delineato dalla legge 104/1992, come ad esempio l'esclusiva competenza medico-legale dell'Inps sulla "valutazione di base" della condizione di disabilità; l'unificazione in un'unica procedura degli accertamenti della condizione di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità, disabilità ai fini dell'inclusione scolastica e disabilità ai fini dell'inclusione lavorativa, nonché la "valutazione multidimensionale" della disabilità, che prevede la realizzazione di un progetto personalizzato e partecipato. Con il contemporaneo messaggio 766 del 3 marzo 2025 l'Inps, nel richiamare le principali innovazioni derivate dalla riforma, ricorda che occorre attendere uno specifico regolamento da parte del Ministero della salute per la definizione dei criteri per l'accertamento di tali disabilità. In ogni caso la sperimentazione dei nuovi criteri per l'accertamento della disabilità sarà limitata alle seguenti patologie in questa prima fase sperimentale e cioè:

- disturbi dello spettro autistico;
- diabete di tipo 2;
- sclerosi multipla.
- disabilità connesse all'artrite reumatoide, alle cardiopatie, alle broncopatie e alle malattie oncologiche.

Le province interessate alla fase sperimentale della riforma sono dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026: Brescia; Catanzaro; Firenze; Forlì-Cesena; Frosinone; Perugia; Salerno; Sassari; Trieste e dal 30 settembre 2025 al 31 dicembre 2026: Alessandria; Lecce; Genova; Isernia; Macerata; Matera; Palermo; Teramo; Vicenza; Provincia Autonoma di Trento; Aosta. Durante la fase sperimentale sono fatte salvi i diritti e le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i trasferimenti monetari già erogati o dei quali sia comunque stata accertata la spettanza entro il 31 dicembre 2026, in materia di invalidità civile, di cecità civile, di sordità, di sordocecità e per quanto disposto dalla legge n. 104/1992.

Gestione del credito per gli ex dipendenti pubblici

Dal 12 gennaio 2025 è possibile aderire alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie senza limiti temporali per i dipendenti pubblici in pensione o in attività qualora non lo abbiano ancora fatto e se non ammessi in precedenza.

Con la circolare del 3 marzo 2025 n. 49 l'Inps illustra le novità introdotte dall'art. 27 della legge 203/2024 che ha allargato la platea dei beneficiari del Fondo creditizio:

- ai pensionati delle gestioni pubbliche non ancora iscritti;
- ai pensionati, già dipendenti di Enti e Amministrazioni pubbliche con pensioni a carico di Enti o Gestioni previdenziali diverse dalla Gestione dipendenti pubblici;
- ai sottufficiali prossimi al collocamento e infine
- ai lavoratori dipendenti di Enti e Amministrazioni pubbliche di non iscritti alle Casse pensionistiche dei dipendenti pubblici.

Ricordiamo che il Fondo unitario delle prestazioni creditizie è stato istituito nel 1996 (legge 23 dicembre 1996, n. 662) ed eroga numerose prestazioni creditizie e sociali ai dipendenti pubblici, i quali versano al Fondo stesso un'apposita contribuzione pari allo 0,35% della retribuzione. Per i pensionati l'adesione alla Gestione credito comporta la trattenuta da parte dell'INPS del contributo mensile pari allo 0,15% dell'ammontare lordo del trattamento pensionistico.

I predetti soggetti per accedere a tale Fondo devono essere dipendenti in servizio e i titolari di pensione diretta riconducibili alle seguenti categorie: vecchiaia; anzianità; anticipata; inabilità, sempreché, al momento della cessazione dal rapporto di lavoro, l'ultimo datore di lavoro rientri nel novero delle pubbliche Amministrazioni.

La circolare 49 dell'Inps illustra le modalità operative per accedere al Fondo della gestione creditizia precisando che la volontà di adesione alla Gestione credito deve essere manifestata, accedendo con la propria identità digitale, tramite la procedura "Adesione alla gestione delle prestazioni creditizie e sociali", presente sul sito istituzionale dell'Inps.

L'adesione alla Gestione credito una volta esercitata è irrevocabile.

La circolare 49/2025 illustra infine le caratteristiche tecniche dei dati da inserire nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens da parte delle amministrazioni pubbliche datori di lavoro.

Gli ispettori dell'INL possono accedere al Registro infortuni telematico INAIL

Con un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito istituzionale, l'INAIL ha reso noto che, a partire dal 4 marzo 2025, gli ispettori dell'INL possono accedere anche al Registro infortuni telematico.

Gli ispettori INL possono effettuare le ricerche su tutto il territorio nazionale, mentre gli ispettori territoriali potranno accedere ai dati relativi alla propria area di competenza.

Denunce e comunicazioni d'infortunio

Il Registro infortuni raccoglie i dati che riguardano le denunce di infortunio pervenute telematicamente all'Istituto a partire dal 23 dicembre 2015 e quelli relativi alle comunicazioni di infortunio effettuate dal 12 ottobre 2017, ai soli fini statistici e informativi, da tutti i datori di lavoro e i loro intermediari, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private.

Dati disponibili in formato Excel e Pdf

Il servizio è stato arricchito con nuove funzionalità e l'interfaccia grafica è stata resa conforme ai nuovi standard dell'Istituto. Tutti gli utenti abilitati ad accedere al Registro infortuni, inoltre, potranno effettuare il download dei dati sia in formato Excel che Pdf. Per maggiori dettagli è disponibile il manuale utente al link indicato in basso.

Determinate le tariffe minime di facchinaggio per l'Area Metropolitana di Venezia

È stato pubblicato il decreto direttoriale n. 6 del 3 marzo 2025, con il quale sono state determinate le tariffe minime di facchinaggio per l'Area Metropolitana di Venezia.

La tariffa oraria di riferimento, desunta in base al costo orario del lavoro e della sicurezza, ai livelli di inquadramento mediamente posseduti dal personale del territorio ed al margine necessario a far fronte alle assenze e alle spese generali, nonché dei prezzi normalmente praticati nel territorio, è determinata come segue:

- A. Per le operazioni svolte in terraferma:
 - 1) per ogni prestazione pari a 1 ora di lavoro (quota/ora): € 26,74;
 - 2) per lavori di facchinaggio svolti con l'ausilio di carrelli elevatori di portata fino a 20 q.li con operatore, muniti di tutte le caratteristiche tecniche e operative standard: quota/ora di € 38,71;

- B. Per le operazioni svolte nel territorio di Venezia Centro storico e Laguna:
- 1) per ogni prestazione pari a 1 ora di lavoro: (quota/ora): € 32,18;
 - 2) per lavori di facchinaggio svolti con l'ausilio di carrelli elevatori di portata fino a 20 q.li con operatore, muniti di tutte le caratteristiche tecniche e operative standard: quota/ora di € 44,15.

Le tariffe suindicate sono riferite al lavoro ordinario e soggette alle seguenti maggiorazioni:

- a) lavoro di sabato: + 20%;
- b) domenica e festivi: + 50%;
- c) lavoro notturno: + 50% (periodo di 7 ore comprendenti l'intervallo tra le 24:00 e le 5:00);
- d) festivo notturno: + 75%;
- e) intemperie: + 50% (attività all'aperto durante precipitazioni piovose o nevose);
- f) lavoro disagiato: +15% (particolari condizioni di disagio ambientale o climatico, quali elevate temperature, ambienti frigoriferi, polveri, esalazioni, ecc.).

Impatriati: non più necessario il collegamento funzionale

L'Agenzia delle entrate, con la risposta all'interpello n. 66 del 6 marzo 2025, ha precisato che non è necessario che il lavoratore sia in possesso dei requisiti richiesti dalla norma sul nuovo regime degli impatriati al momento del rientro in Italia, potendo gli stessi maturare anche successivamente.

In tal caso, il contribuente potrà applicare il nuovo regime al ricorrere dei predetti requisiti per i residui periodi d'imposta di fruizione dell'agevolazione, che si applica per ciascun periodo d'imposta in cui i requisiti sussistono.

Nel caso esaminato dall'Agenzia delle entrate, un cittadino iscritto all'Aire dal 2020 ha lavorato all'estero fino al mese di dicembre 2024 e poi per lo stesso datore di lavoro straniero, continua a prestare attività lavorativa, ma dall'Italia, per i primi tre mesi del 2025, come frontaliere e in smart working. Dal mese di aprile, invece, verrà assunto da un nuovo datore di lavoro.

All'Agenzia delle entrate ha chiesto se può fruire del nuovo regime degli impatriati.

L'Agenzia delle entrate, dopo aver riepilogato la nuova disciplina contenuta nel Dlgs 209/2023, giunge alla conclusione che l'istante non può fruire del nuovo regime degli impatriati con riferimento ai redditi derivanti dall'attività svolta per i primi 3 mesi del 2025, alle dipendenze del medesimo datore di lavoro straniero per il quale ha lavorato all'estero

dal 2020, dato che la norma richiede che per fruire del beneficio fiscale è necessario un periodo di permanenza all'estero, in questo caso, di 6 periodi d'imposta. L'istante invece ne ha trascorsi all'estero solo quattro.

L'istante invece potrà fruire del regime degli impatriati, in relazione al reddito di lavoro dipendente derivante dall'attività che verrà svolta presso il nuovo datore di lavoro, a decorre dal mese di aprile 2025. Ciò perché, in questo caso, trattandosi di un datore di lavoro diverso da quello per il quale era impiegato prima del rientro in Italia, è sufficiente che la permanenza all'estero sia di tre periodi d'imposta.

L'Agenzia delle entrate coglie l'occasione per evidenziare che il requisito dell'elevata qualificazione o specializzazione, che il lavoratore deve possedere, oltre agli altri requisiti richiesti dalla norma, è soddisfatto con il possesso, in via alternativa, del titolo di istruzione oppure di una qualificazione professionale, mentre non è richiesto che venga esercitata, né prima né dopo il trasferimento, la corrispondente attività professionale.

BCE riduce ancora i tassi

La Banca Centrale europea, con comunicato stampa del 6 marzo 2025, ha reso noto che il TUR scende dal 2,90% al 2,65% a decorrere dal 12 marzo 2025.

Pertanto, gli interessi di dilazione dei debiti contributivi sono pari al 8,65% (TUR + 6 punti percentuali), mentre le sanzioni per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate sono pari al 8,15% (dato dal TUR + 5,5%).

La prossima decisione di politica monetaria si terrà giovedì 17 aprile 2025, secondo il calendario diffuso dalla BCE.

Cassetto previdenziale: nuova funzione per gli autonomi

L'INPS, con il messaggio n. 798 del 5 marzo 2025, ha reso noto che, nel Cassetto previdenziale del contribuente, nella sezione dedicata ai lavoratori autonomi, è stata sviluppata la nuova funzione "Comunicazione Bidirezionale", che facilita l'interazione dei lavoratori autonomi, degli artigiani e dei commercianti con l'Istituto e con le sue strutture territoriali, consentendo la storicizzazione delle comunicazioni e la diminuzione dei tempi di risposta.

Il messaggio in esame descrive nel dettaglio le funzioni della nuova comunicazione bidirezionale. Inoltre, informa gli interessati che è stata implementata l'Agenda

Appuntamenti, sempre con riferimento allo scambio comunicativo tra l'Istituto e i lavoratori autonomi (o i loro intermediari).

Partecipanti ai PUC: premio Inail fissato in 1,04 euro a giornata

L'INAIL, con la circolare n. 19 del 27 febbraio 2025, ha precisato che il premio speciale unitario per l'assicurazione dei partecipanti ai PUC è fissato, per l'anno 2024, nella misura di 1,04 euro per singola giornata di attività prestata a cui va aggiunta l'addizionale ex Anmil pari all'1%.

Sono assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali con il premio speciale unitario:

- a. i beneficiari dell'Assegno di inclusione tenuti ad aderire al percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa mediante la partecipazione ai PUC;
- b. i beneficiari dell'Assegno di inclusione con disabilità o di età pari o superiore a sessanta anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere non obbligati ad aderire a un percorso personalizzato, che richiedono l'adesione volontaria e partecipano al PUC;
- c. i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro che partecipano ai PUC;
- d. i soggetti coinvolti volontariamente nei PUC, ma non beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro in condizioni di povertà individuati con apposito provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

I soggetti a cui è affidata dalla legge la titolarità del PUC sono considerati, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, datori di lavoro. I Comuni, anche in forma associata e le altre Amministrazioni Pubbliche, eventualmente per il tramite dei Comuni, devono attivare la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali per i partecipanti ai PUC. Tutti gli adempimenti nei confronti dell'Inail vengono effettuati attraverso la piattaforma GePI.

Al fine di determinare l'onere relativo alla copertura assicurativa dei partecipanti ai PUC, entro il giorno 30 del mese successivo al termine di ogni trimestre, i soggetti titolari del progetto (i Comuni, ovvero le altre Pubbliche Amministrazioni per il tramite dei Comuni) devono comunicare attraverso la piattaforma GePI il numero delle giornate di effettiva attività prestata da parte dei partecipanti stessi.

In particolare, il Comune o altra Amministrazione Pubblica titolare del PUC istituisce preventivamente per ogni progetto un apposito registro, che può essere cartaceo o

elettronico, all'interno del quale deve essere prevista un'apposita sezione dedicata alla registrazione delle presenze giornaliere dei partecipanti al PUC, l'ora inizio e fine dell'attività.

Entro il terzo mese successivo al termine del trimestre, l'Inail determina l'onere relativo al trimestre appena concluso e a eventuali conguagli e provvede alla richiesta di rimborso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della congruenza dei dati trasmessi dalla piattaforma GePI9.

Istituite nuove causali contributo per il versamento agli enti bilaterali

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 15/E del 4 marzo 2025, ha istituito le causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi all'INPS da destinare agli Enti Bilaterali Enfea Salute, F.A.S.S. e FONDO SALUS.

Le nuove causali, che saranno operativamente efficaci a decorrere dal 1° aprile 2025, sono le seguenti:

- "ESAL" denominata "FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA CONFAPI (Enfea Salute)";
- "FASS" denominata "FONDO di ASSISTENZA SANITARIA (F.A.S.S.)";
- "SAL1" denominata "FONDO SALUS (FONDO SALUS)".

In sede di compilazione del modello F24, sono esposte nella sezione "INPS", in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", indicando:

- nel campo "causale contributo", la causale contributo attribuita;
- nel campo "codice sede", il codice della sede INPS presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale;
- nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda", il codice di 10 caratteri che identifica la posizione contributiva aziendale;
- nel campo "periodo di riferimento": nella colonna "da mm/aaaa" il mese e l'anno di riscossione del contributo nel formato "MM/AAAA"; nella colonna "a mm/aaaa" nessun valore.

Disponibile la versione 4.29 del documento tecnico Uniemens

L'INPS ha pubblicato la versione definitiva 4.29, datata 28 febbraio 2025, del documento tecnico e dell'allegato tecnico dell'Uniemens.

Per quanto riguarda il documento tecnico, le novità sono le seguenti.

- Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>:aggiornata descrizione di <TipoCoperturaGiorn> in <Giorno> di <DatiRetributivi>
- aggiornata descrizione di <EventoGiorn> in <Giorno> di <DatiRetributivi>
- aggiornata descrizione di <CodiceEvento> in <DifferenzeAccredito>

Sul sito dell'istituto sono inoltre disponibili i seguenti documenti:

1. schema di validazione .xsd 4.29.0 del 28/02/2025;
2. Codici contratto della sezione <PosContributiva> versione 44.0 del 28/02/2025;
3. Appendice G - Correlazioni tra Qualifica e Contratto - vers. 12.0 del 28/02/2025.

Interessi da ravvedimento non deducibili dal reddito del professionista

L'Agenzia delle entrate ha risposto all'interpello n. 56/2025, affermando che gli interessi da ravvedimento versati da un professionista non sono deducibili ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Nel caso esaminato, un professionista si era avvalso dell'istituto del cd. Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, presentando nel 2024 delle dichiarazioni integrative relative a periodi d'imposta precedenti che avevano determinato l'indicazione di un maggiore debito d'imposta (IRPEF, addizionali all'IRPEF e IRAP). Conseguentemente, aveva versato, in un'unica soluzione nel 2024, le maggiori imposte dovute, l'importo della sanzione ridotta disposta dal ravvedimento speciale e gli interessi. Chiedeva, quindi, se poteva dedurre gli interessi versati con il ravvedimento.

L'Agenzia si è espressa in senso contrario a tale possibilità, sottolineando che gli interessi moratori versati avvalendosi del ravvedimento speciale non possono essere considerati inerenti, in quanto derivano dal ritardato pagamento di imposte che, per loro natura, non sono costi connessi funzionalmente alla produzione del reddito di lavoro autonomo.

Al via la domanda di posticipo della pensione

È possibile la presentazione della domanda di incentivo al posticipo del pensionamento previsto dall'art. 1 comma 161 della legge 207/2024, per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile e/o anticipata ordinaria nell'anno 2025 (Mess. INPS n. 799 del 5 marzo 2025).

Si tratta dei lavoratori che perfezionano quota 103 (41 anni di contribuzione e 62 anni di età) oppure la pensione anticipata con 41 anni e 10 mesi (donne) o 42 anni e 10 mesi (uomini).

Oltre ad accedere alla domanda telematica, attraverso i Patronati o tramite il contact center dell'Inps, per chi presenta la domanda telematica direttamente occorre seguire il seguente percorso nell'ambito del sito web dell'Istituto previdenziale: "Pensione e Previdenza" "Domanda di pensione" "Aree tematiche" "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci" "Accedi all'area tematica" "Certificati".

Una volta entrati nella compilazione della domanda occorre selezionare: "Verifica delle condizioni di accesso" e poi scegliere: "Incentivo al posticipo del pensionamento".

Pensione lavori usuranti: domanda entro il 1° maggio

L'INPS, con il messaggio n. 801 del 5 marzo 2025, ha fornito le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2025 (slitta al 2 maggio 2025), delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell'anno 2026.

La domanda in argomento può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali.

La presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2025 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:

- un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
- due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;

- tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

Alla domanda occorre allegare la documentazione indicata nell'allegato al Dm 20 settembre 2011 per documentare la costituzione del rapporto di lavoro, salvo per le assunzioni intervenute dal 2008 per le quali sono utili le comunicazioni Unilav, e per provare lo svolgimento delle mansioni usuranti specifiche (buste paga, ordini di servizio, contratto di lavoro ecc.). Tali documenti devono risalire all'epoca in cui sono state svolte le attività particolarmente faticose e pesanti e la stessa non può, pertanto, essere sostituita da dichiarazioni del datore di lavoro rilasciate "ora per allora".

Inoltre, Per le attività lavorative svolte a decorrere dall'anno 2011, sono utili le comunicazioni obbligatorie trasmesse dal datore di lavoro al Ministero del Lavoro e che sono soprattutto riferite alle denunce lavori usuranti in relazione al lavoro notturno a cui i datori di lavoro dono tenuti entro la scadenza annuale del 31 marzo di ogni anno.

Sussidio Friuli-Venezia Giulia ai pensionati sotto il minimo

Prende il via la convenzione tra l'Inps e la Regione Friuli-Venezia Giulia per l'erogazione di un sussidio economico annuale ai soggetti titolari di pensioni di importo inferiore o pari al trattamento minimo, di pensioni o assegni sociali, o di pensioni di inabilità per gli invalidi civili.

Così si è espresso l'Inps col messaggio del 28 febbraio 2025 n. 720 che richiama la convenzione che ha validità temporale dal 30 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2026. Tutto trae spunto da una delibera regionale del 7 agosto 2024 con la quale è riconosciuto un sussidio economico annuale in un'unica soluzione, a titolo assistenziale, ai soggetti residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia, titolari di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti erogate dall'Inps il cui importo risulti inferiore o pari al trattamento minimo ovvero siano titolari di pensioni sociali o assegni sociali, o di pensioni di inabilità per gli invalidi civili. Gli interessati devono essere in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità o di una DSU attestata del nucleo familiare di appartenenza dalle quali risulti un valore pari o inferiore a 15.000 euro.

I requisiti di accesso al sussidio annuale devono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello del pagamento e che per l'anno 2024, in via di prima applicazione, devono essere posseduti alla data di entrata in vigore del Regolamento adottato con decreto del presidente regionale il 25 novembre 2024.

Il meccanismo procedurale individuato dalla convenzione tra l'Inps e la Regione si basa sul trasferimento delle risorse da quest'ultima all'Istituto previdenziale almeno 15 giorni

prima del pagamento del sussidio. Le risorse devolute fanno riferimento al numero dei beneficiari della misura comunicati dall' Inps in tempo utile, maggiorata fino a un massimo del 40%, e comunque entro i limiti dello stanziamento di bilancio, al fine di coprire il fabbisogno. Inoltre, la Regione riconosce all'Inps, a titolo di rimborso dei costi per le attività previste dalla presente Convenzione, un importo determinato in via forfettaria nella misura di 5,26 euro per ogni beneficiario.

Riforma della disabilità: assegnate le risorse in autogestione.

Il disabile, il genitore di un minore disabile o il tutore di una persona disabile possono chiedere, in fase di definizione del progetto di vita in sede di accertamento delle loro condizioni, di autogestire, in tutto o in parte, le risorse del budget di progetto loro assegnate, anche allo scopo di utilizzare in autonomia tali fondi per assumere badanti o assistenti oppure per instaurare prestazioni occasionali tramite libretto di famiglia.

Così si è espresso il Dpcm 17/2025 del 14 gennaio 2025 attuativo del D.Lgs 62/2024 e pubblicato in G.U. in data 26 febbraio 2025 che ha riformato la disabilità delle persone e che quest'anno partirà sperimentalmente solo in nove province italiane.

Si prevede che, a conclusione della valutazione multidimensionale da parte degli attori, privati e pubblici venga predisposto un progetto di vita che individui i sostegni, il budget di progetto e gli accomodamenti ragionevoli che garantiscono l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali da parte della persona disabile.

La valutazione multidimensionale, in base al citato D.Lgs. 62/2024, è il procedimento volto a delineare con la persona con disabilità il suo profilo di funzionamento all'interno dei suoi contesti di vita, anche rispetto agli ostacoli e ai facilitatori in essi presenti, e a definire, anche in base ai suoi desideri e alle sue aspettative e preferenze, gli obiettivi a cui deve essere diretto il progetto di vita, compresa la fase di un'eventuale attività lavorativa.

I soggetti pubblici possono, ciascuno per le risorse di rispettiva competenza, accogliere la richiesta di autogestione delle risorse spettanti in base al progetto di vita nonché dei voucher destinati all'acquisizione di servizi o beni.

Le risorse finanziarie e i voucher conferiti in autogestione sono vincolati al raggiungimento degli obiettivi relativi agli interventi del progetto di vita.

Le risorse finanziarie e i voucher conferiti in autogestione per l'acquisizione di servizi, prestazioni individuali sono utilizzabili in uno o più dei seguenti modi, in maniera diretta da parte del beneficiario delle risorse del progetto di vita: finanziare la stipulazione e la gestione di contratti di lavoro dipendente per l'assunzione di badanti e assistenti la

persona disabile, con la garanzia di ricevere una retribuzione non inferiore a quella minima dei CCNL di settore regolarmente depositati, oltre al versamento dei relativi contributi dovuti all'Inps. Oppure per instaurare un contratto di prestazioni di lavoro occasionali, tramite il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Infine possono essere spese per l'acquisto di servizi offerti da un operatore economico non individuale iscritto al registro delle imprese o da un ente iscritto al registro unico nazionale del terzo settore o da una onlus oppure per l'utilizzo dei voucher presso un soggetto accreditato.

APPROFONDIMENTI

INPS: le novità previdenziali 2025

Riepilogate dall'Inps le principali novità previdenziali contenute nell'ultima legge di bilancio di immediata applicazione.

La circolare del 5 marzo 2025 n. 53 fa il punto delle diverse novità di cui una buona parte riguardano semplici proroghe o conferma di quanto già disposto in precedenza.

Proroga di un anno per l'Ape sociale, Quota 103, Opzione donna.

Conferma dell'incremento del 2,2% della pensione integrata al minimo e incremento della maggiorazione sociale per le pensioni basse.

Vanno segnalate tre precisazioni importanti che fa la circolare 53/2025 in merito alle seguenti questioni affrontate dall'ultima legge di bilancio.

Lavoratrici contributive con figli – La legge ha disposto che in favore delle lavoratrici madri destinatarie del sistema contributivo è riconosciuto un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione pari a quattro mesi per ogni figlio e pari a sedici mesi complessivi in caso di quattro o più figli. La circolare 53/2025 precisa però, contrariamente a quanto si riteneva in precedenza, che il beneficio in esame si applica:

- al requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo con i requisiti di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, (cioè, per il biennio 2025-2026, pari a 67 anni e 71 anni);
- nonché a quello previsto per la pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 11, del medesimo decreto-legge (per il biennio 2025-2026 pari a 64 anni).

Dipendenti pubblici ex Casse statali - La legge di bilancio ha elevato l'età massima ordinamentale per i pubblici dipendenti da 65 a 67 anni.

Perciò, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenute a partire dall'anno 2025 da parte dei dipendenti delle ex Casse statali (Enti locali, dipendenti sanitari, insegnanti ecc.), in presenza di un'età anagrafica pari o superiore a 65 anni ma inferiore a 67, le relative quote di pensione calcolate con il sistema retributivo vengono determinate con le nuove aliquote di rendimento di cui all'Allegato II della legge di Bilancio 2024, in vigore dal 1° gennaio 2024 e non con quelle pregresse.

Pensionati gestioni autonome – È stata abrogata la norma che consentiva ai pensionati delle gestioni artigiani, commercianti e agricoli di richiedere la pensione in essere

secondo le norme dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge, in presenza di tutti i requisiti che risultino perfezionati nell'Assicurazione stessa.

La circolare 53/2025 precisa che la disciplina abrogata rimane in vigore per le domande di pensione presentate dai pensionati e dai superstiti del pensionato entro il 31 dicembre 2024.

Esonero under 35: il decreto attuativo riduce l'agevolazione

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, ha emanato il decreto recante criteri e modalità attuative dell'esonero contributivo ex art. 22 del D.L. 60/2024 (L. 95/2024), c.d. Decreto Coesione.

Il decreto interministeriale fa seguito all'autorizzazione della Commissione Europea, intervenuta in data 31 gennaio 2025, è, allo stato, disponibile nella sua versione bollinata ed è in attesa di pubblicazione sul sito istituzionale del Dicastero.

In attesa di conoscere, nel dettaglio, le istruzioni operative dell'INPS, il citato provvedimento prevede dei paletti molto più stringenti e, per certi versi, sorprendenti, rispetto a quanto stabilito dalla norma. Infatti, ai datori di lavoro privati che a decorrere dalla data di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea – e non, invece, dall'1 settembre 2024, come recita originariamente l'art. 22 del D.L. 60/2024 - e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, un esonero contributivo secondo i criteri e le modalità definiti agli articoli 3 e 4 del decreto stesso.

L'esonero spetta con riferimento all'assunzione dei soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. L'esonero spetta anche:

- nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato, in precedenza, presso un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero medesimo.

Sono esclusi dall'applicazione del beneficio i soggetti che soddisfano i requisiti di "impresa in difficoltà" di cui al punto 18 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014¹.

¹«impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione del beneficio i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 46 della L. 234/2012 (aiuti illegali).

Sono, infine, esclusi dall'applicazione del beneficio i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato. L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente; risulta invece compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. 216/2023 (c.d. maxi-deduzione).

Misura - L'ammontare dell'agevolazione è pari all'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro (650 euro per i datori di lavoro privati che assumono lavoratori con sede di lavoro effettiva, presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio, ubicata in una delle regioni della ZES) su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell'art. 22, c. 7, del D.L. 60/2024 (L. 95/2024) e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'ammontare dell'agevolazione non può, in ogni caso, superare il 50% dei costi salariali, così come definiti al punto 31 dell'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Condizioni - La fruizione dell'esonero contributivo è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, commi 1175 e 1176, della L. 296/2006 e all'art. 31 del D.Lgs. 150/2025.

Inoltre (ulteriore condizione rispetto a quanto sopra indicato), l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per GMO ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 223/1991, nella medesima unità operativa o produttiva.

Il licenziamento per GMO del lavoratore assunto con l'esonero in commento o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Domanda - Altra novità - non certo gradita ai datori di lavoro che hanno già assunto lavoratori under 35 a decorrere dall'1.9.2024 - è che, per poter fruire dell'agevolazione, i

soggetti interessati devono inoltrare domanda all'INPS, esclusivamente in via telematica, nei modi e termini che saranno indicati dall'Istituto medesimo con apposite istruzioni.

La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi dell'impresa;
- b) dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;
- c) tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
- d) retribuzione media mensile e l'aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
- e) indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.

La domanda di contributo deve essere presentata **prima di assumere i lavoratori** e le assunzioni effettuate prima della stessa non saranno ammesse al beneficio.

Successivamente all'inoltro della domanda, l'INPS provvede a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di dieci giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo e per comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'incentivo.

Le domande sono verificate dall'Istituto previdenziale sulla base delle informazioni fornite dal datore di lavoro, tenuto conto delle disponibilità finanziarie a livello territoriale comunicate dall'autorità di gestione del programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Se la verifica dei requisiti di ammissione richiesti nella domanda dà esito positivo, il datore è ammesso a beneficiare dell'esonero. A fronte dell'ammissione, l'INPS quantifica gli importi erogabili per ciascuna annualità al singolo datore di lavoro istante, provvedendo ad accogliere le richieste solo se sussiste sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per i 24 mesi di agevolazione.

Sanzioni - I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell'esonero contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta ferma la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

Grandi anziani e disabili: istruzioni per l'assunzione dei badanti extraUE

Il portale governativo integrazionemigranti.gov.it ricorda le modalità con le quali è possibile inoltrare le domande volte a consentire l'ingresso in Italia di lavoratori stranieri residenti all'estero da occupare nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria nei confronti dei c.d. grandi anziani e soggetti con disabilità, come previsto dal DL 145/2024 (L. 187/2024).

Il legislatore, infatti, ha riservato, seppur in via sperimentale, ulteriori 10.000 ingressi per l'anno 2025 per la finalità sopra ricordata, che vanno ad aggiungersi alle 9.500 quote già destinate dal decreto flussi al settore dell'assistenza familiare, ma con una procedura diversa.

Gli assistiti - Si ricorda che, ai sensi del D.lgs n. 29/24 una «persona grande anziana» è quella che ha compiuto 80 anni.

Invece, secondo il Decreto legislativo 3 maggio 2024 n. 62, una persona con disabilità è quella che presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri. Il riconoscimento della condizione di disabilità determina l'acquisizione di tutele proporzionate al livello di disabilità, con priorità per le disabilità che prestano necessità di sostegno intensivo.

Le richieste di assunzione possono essere presentate per l'assistenza alla propria persona oppure a quella del proprio coniuge o parente o affine entro il secondo grado, anche non conviventi, purché residenti in Italia. Qualora l'assistito sia una persona disabile con necessità di "sostegno intensivo" l'assunzione può essere fatta anche da un parente entro il terzo grado dell'assistito. Non è consentita l'assunzione del coniuge e del parente o affine entro il terzo grado dell'assistito.

Gli intermediari - Per fruire dei 10.000 ingressi, al di fuori del decreto flussi, il datore di lavoro (persona fisica o giuridica) deve necessariamente rivolgersi a un'Agenzia per il Lavoro regolarmente iscritta all'albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 o a un'associazione datoriale firmataria del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del settore domestico (si tratta di: ASSINDATCOLF, Nuova Collaborazione, Adlc e Adld, ossia tutte le associazioni federate nella FIDALDO e da Domina).

Infatti, solo questi intermediari sono autorizzati a raccogliere e inviare agli Sportelli Unici per l'Immigrazione, per conto dei datori di lavoro, le domande di nulla osta per i 10 mila lavoratori autorizzati ad entrare in Italia nell'ambito della sperimentazione prevista dal DL 145/2024.

La modulistica - Il modello di domanda da utilizzare sul Portale servizi ALI è denominato "A-BIS" ed è lo stesso previsto per le domande di assistenza familiare o socio-sanitaria presentate nell'ambito del decreto flussi. Solo le Agenzie per il lavoro o le predette associazioni datoriali visualizzeranno però, nell'ambito dei campi della domanda del modello A-BIS (in particolare nel campo "settore produttivo" della sezione "contratto di soggiorno"), la voce relativa ai "grandi anziani/disabili" e nella sezione "datore di lavoro persona fisica/rappresentante legale" il campo relativo al grado di parentela della persona assistita rispetto al datore di lavoro. Chi entra nel Portale servizi ALI con il profilo di "utente privato" non riesce invece a visualizzare i suddetti settori relativi ai "grandi anziani/disabili".

La procedura - La presentazione di tali domande si è aperta con il "click day" del 7 febbraio 2025, ma ci sono ancora ingressi disponibili e si possono continuare a presentare le domande nel corso di tutto il 2025.

È possibile, nell'ambito di tale procedura, presentare domanda per l'assunzione di un lavoratore addetto all'assistenza di un'ultraottantenne autosufficiente o parzialmente autosufficiente (invalido al 60/70%). Infatti, secondo il D.lgs 29/2024, i grandi anziani sono semplicemente gli over 80 (e quindi, sia autosufficienti che non autosufficienti).

Invece, non è possibile, nell'ambito di tale procedura, presentare domanda per l'assunzione di un lavoratore addetto all'assistenza di una persona non autosufficiente ma con disabilità non certificata da legge 104. In questo caso la domanda potrà essere presentata solo nell'ambito delle quote ordinarie per lavoro domestico previste dal Decreto flussi.

Assistenza alla propria persona - La circolare interministeriale n. 9032 del 24/10/2024 ha ribadito che la dimostrazione del requisito reddituale non è richiesta per il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza e che presenti istanza di nulla osta al lavoro per un lavoratore addetto alla sua assistenza. Tali richieste potranno essere inoltrate anche da parte di persona singola, componente il nucleo familiare dell'assistito. Sul punto non vi sono particolarità rispetto ai requisiti richiesti per l'assunzione di un lavoratore domestico nell'ambito delle quote ordinarie.

Disapplicato il silenzio-assenso - Per l'istruttoria di tali domande si applicano tutte le disposizioni previste dall'articolo 22 del D.lgs. n. 286/98 TUI, con esclusione del silenzio

assenso nell'esame delle relative domande di nulla osta al lavoro. Il nulla osta non verrà, pertanto, rilasciato automaticamente dopo 60 giorni dalla domanda, ma è necessario attendere le verifiche della Questura e dell'Ispettorato territoriale del Lavoro sul rispetto dei requisiti previsti dalla legge.

Durata - Le richieste di nulla osta al lavoro per l'assistenza ad un grande anziano o un disabile, possono essere sia per un lavoro a tempo determinato che indeterminato e al lavoratore verrà rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata massima di due anni.

Limitazioni - Le nuove norme prevedono anche alcune limitazioni per i lavoratori che utilizzeranno tale canale di ingresso: in particolare nei primi dodici mesi di effettiva occupazione legale sul territorio nazionale, potranno esercitare esclusivamente l'attività lavorativa autorizzata e eventuali cambiamenti di datore di lavoro sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro. Allo scadere dei dodici mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, dovrà essere richiesto allo sportello unico per l'immigrazione un nuovo nulla osta, nei limiti però di quote che dovrebbero essere fissate con i successivi decreti flussi.

Il Milleproroghe riammette la Rottamazione-quater

L'Agenzia delle entrate-riscossione ricorda che la legge 15/2025, di conversione del DL 145/2024 (c.d. Milleproroghe) ha previsto che possono essere riammessi alla Definizione agevolata ("Rottamazione-quater") i contribuenti incorsi alla data del 31 dicembre 2024 nell'inefficacia della predetta misura agevolativa a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme.

Nel dettaglio, possono essere riammessi solo i debiti, già oggetto di un piano di pagamento della "Rottamazione-quater", per i quali non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024 e quelli che, per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024, sono stati versati in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.

Per aderire alla riammissione i contribuenti devono presentare apposita domanda entro il 30 aprile 2025, secondo le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle entrate-Riscossione, pubblicherà sul proprio sito.

Nella domanda il contribuente dovrà indicare, oltre ai debiti, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, anche le modalità con le quali effettuerà il pagamento di quanto dovuto a titolo di Definizione agevolata.

In particolare, in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2025 oppure fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Per i debiti indicati nella domanda di adesione alla riammissione presentata entro il prossimo 30 aprile, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai richiedenti, entro il 30 giugno 2025, una Comunicazione con l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Alle somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata saranno, altresì, dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.

Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all'intervenuta "decadenza" del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di "capitale".

L'Agenzia delle entrate-riscossione ricorda infatti che la "decadenza" da un piano di pagamento della Definizione agevolata comporta automaticamente la cessazione del piano stesso, la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di "sanzioni" e "interessi". Conseguentemente, qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla "decadenza" del piano, viene considerato, come stabilisce la legge, a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che include pertanto, oltre agli importi dovuti a titolo di "capitale" (ossia le somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata), anche quelli dovuti a titolo di sanzioni e interessi.

Indebite compensazioni: i codici per la restituzione

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 14/E del 4 marzo 2025, ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito di adesione agli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati.

I nuovi codici sono i seguenti:

- **"AD01"** denominato "Recupero credito d'imposta per piccole e medie imprese e relativi interessi - Accertamento con adesione - Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997";
- **"AD02"** denominato "Sanzioni correlate al recupero del credito d'imposta per piccole e medie imprese - Accertamento con adesione - Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997";
- **"AD03"** denominato "Recupero credito d'imposta per incremento occupazione e relativi interessi - Accertamento con adesione - Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997";
- **"AD04"** denominato "Sanzioni correlate al recupero del credito d'imposta per incremento occupazione - Accertamento con adesione - Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997";
- **"AD05"** denominato "Recupero credito d'imposta investimenti aree svantaggiate e relativi interessi - Accertamento con adesione - Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997";
- **"AD06"** denominato "Sanzioni correlate al recupero del credito d'imposta investimenti aree svantaggiate - Accertamento con adesione - Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997";
- **"AD07"** denominato "Recupero crediti d'imposta da agevolazioni diverse da investimenti in aree svantaggiate, incentivi occupazionali ed incentivi alle piccole e medie imprese e relativi interessi - Accertamento con adesione - Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997";
- **"AD08"** denominato "Sanzioni correlate al recupero dei crediti d'imposta da agevolazioni diverse da investimenti in aree svantaggiate, incentivi occupazionali ed incentivi alle piccole e medie imprese - Accertamento con adesione - Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997";
- **"AD09"** denominato "Recupero credito d'imposta per nuovi investimenti produttivi nella Regione Campania di cui all'art. 3 della legge regionale n. 12/2007 e relativi interessi - Accertamento con adesione - Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997";
- **"AD10"** denominato "Sanzioni correlate al recupero del credito d'imposta per nuovi investimenti produttivi nella Regione Campania di cui all'art. 3 legge regionale n. 12/2007 - Accertamento con adesione - Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997";
- **"AD11"** denominato "Recupero credito d'imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese nella Regione Siciliana di cui legge regionale

- n. 11/2009 e relativi interessi - Accertamento con adesione - Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”;
- **“AD12”** denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese nella Regione Siciliana di cui alla legge regionale n. 11/2009 - Accertamento con adesione - Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”;
 - **“AD13”** denominato “Recupero contributo, utilizzato in compensazione, concesso dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia di cui all’art. 2, c. 1, della legge regionale n. 22/2010 e relativi interessi - Accertamento con adesione - Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”;
 - **“AD14”** denominato “Sanzioni correlate al recupero del contributo, utilizzato in compensazione, concesso dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia di cui all’art. 2, c. 1, della legge regionale n. 22/2010 - Accertamento con adesione - Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”;
 - **“AD15”** denominato “Recupero contributi a fondo perduto, utilizzati in compensazione - Accertamento con adesione - art. 1, c. 1 del d.lgs. n. 218/1997”;
 - **“AD16”** denominato “Interessi relativi al recupero dei contributi a fondo perduto, utilizzati in compensazione - Accertamento con adesione - Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”;
 - **“AD17”** denominato “Sanzioni correlate al recupero dei contributi a fondo perduto, utilizzati in compensazione - Accertamento con adesione - Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”;
 - **“AD18”** denominato “Trattamento integrativo e “Bonus Irpef” riconosciuti in busta paga - Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi - Accertamento con adesione - Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”;
 - **“AD19”** denominato “Trattamento integrativo e “Bonus Irpef” riconosciuti in busta paga - Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta - Accertamento con adesione - Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”;
 - **“AD20”** denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 - Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi - Accertamento con adesione - Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”;
 - **“AD21”** denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 - Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta - Accertamento con adesione - Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”;
 - **“AD22”** denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 a dipendenti operanti in impianti situati

nella Regione Valle d'Aosta - versamenti effettuati fuori Regione - Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d'imposta e relativi interessi - Accertamento con adesione - Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997";

- **"AD23"** denominato "Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all'art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 a dipendenti operanti in impianti situati nella Regione Valle d'Aosta - versamenti effettuati fuori Regione - Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d'imposta - Accertamento con adesione - Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997";
- **"AD24"** denominato "Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all'art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 a dipendenti operanti in impianti situati fuori dalla Regione Valle d'Aosta - versamenti effettuati nella Regione - Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d'imposta e relativi interessi - Accertamento con adesione - Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997";
- **"AD25"** denominato "Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all'art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 a dipendenti operanti in impianti situati fuori dalla Regione Valle d'Aosta - versamenti effettuati nella Regione - Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d'imposta - Accertamento con adesione - Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997";
- **"AD26"** denominato "Somme rimborsate a titolo di addizionale regionale all'IRPEF di cui all'art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 - Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d'imposta e relativi interessi - Accertamento con adesione - Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997";
- **"AD27"** denominato "Somme rimborsate a titolo di addizionale regionale all'IRPEF di cui all'art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 - Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d'imposta - Accertamento con adesione - Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997";
- **"AD28"** denominato "Somme rimborsate a titolo di addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 - Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d'imposta e relativi interessi - Accertamento con adesione - Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997";
- **"AD29"** denominato "Somme rimborsate a titolo di addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 - Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d'imposta - Accertamento con adesione - Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997".

La risoluzione specifica, inoltre, che per le imposte di seguito indicate, i codici già esistenti per le ipotesi di accertamento con adesione sono utilizzati anche per il versamento delle somme derivanti dall'adesione degli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati.

Codici tributo		Tipologia imposta
Recupero credito e relativi interessi	Sanzioni	
9415	9416	Irap
9403	9404	Addizionale regionale Irpef
9417	9418	Addizionale comunale Irpef
9401	9402	Irpef
9405	9402	Irpeg/Ires
9413	9402	IVA
9409	9402	Ritenute d'acconto
9407	9402	Imposta sostitutiva

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Polenghi 9 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it

